

Area Previdenza e Servizi all'Utenza  
Ufficio Studio Normativa



IPOST-0927145-04/11/2008

Ai Responsabili degli Uffici  
dell'Area Previdenza e Servizi all'Utenza  
Sede

Al Dirigente del Servizio  
Gestione Previdenziale  
Dr. Tullio Pirone  
Sede

#### **NOTA OPERATIVA N. 14**

**Oggetto:** Sentenza Corte Costituzionale n. 323 del 30 luglio/1° agosto 2008  
Pensione privilegiata – Termini di presentazione della domanda.

Come noto, ai sensi dell'art. 169 del D.P.R. 1092/73 "la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte (...)". La sentenza della Consulta n. 323 del 30 luglio/1° agosto 2008, pubblicata nella G.U. 1^ Serie Speciale, Corte Costituzionale, n. 33 del 6 agosto 2008, ha dichiarato illegittimo l'art. 169 del succitato decreto "nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa".

La decisione in questione riguarda essenzialmente i casi in cui ci sia un certo lasso di tempo fra l'inizio della malattia e il suo manifestarsi, per cui il dies a quo da cui far partire il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda, fino ad oggi fissato alla data di cessazione dal servizio, va individuato al momento del manifestarsi della malattia.

Ne deriva che devono essere accettate ed istruite le domande di pensione privilegiata anche se siano passati più di cinque anni dalla cessazione dal servizio.

Le domande di pensione di privilegio già avanzate e rigettate per superamento del termine di decadenza quinquennale possono essere ripresentate dagli interessati, sempre che non siano passati più di cinque anni dalla data in cui la malattia si è manifestata.

Acquisita la domanda, l'Ufficio Pensioni Privilegiate provvederà ad inviarla, con la necessaria documentazione, alla Filiale di Poste Italiane di appartenenza, che avrà cura di inoltrarla alla Commissione Medica competente per territorio.

Quest'ultima dovrà individuare sia la data in cui la malattia, oggetto di richiesta di causa di servizio, si è palesata sia le altre condizioni prescritte dalla normativa vigente.

Questo Istituto, una volta concluso l'iter istruttorio, con l'acquisizione del parere del Comitato di Verifica, provvederà ad emettere il provvedimento di concessione o di diniego del trattamento pensionistico di privilegio.

Se riconosciuto, il diritto alla pensione di privilegio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, in virtù del disposto dell'art. 191, terzo comma, del D.P.R. 1092/73, essendo stata la domanda presentata oltre due anni dopo la cessazione dal servizio.

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO

Capo Area *ad interim*  
Previdenza e Servizi all'Utenza  
Dr.ssa *Simionetta Quaglia*